



Dott. MARCO CAMPISI  
NOTAIO

REPERTORIO N.1814

RACCOLTA N.1173

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA:**

**"FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLO STUDIO**

**E DELLA RICERCA LA SAPIENZA"**

più brevemente **"FONDAZIONE ROMA SAPIENZA"**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di luglio.

**16 luglio 2020**

Alle ore sedici.

In Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5, in una sala del Rettorato dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", ove richiesto.

Innanzi a me **Dott. Marco CAMPISI, Notaio in Roma**, con studio in Via Flaminia n. 158, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, alla presenza dei testimoni:

- Dott.ssa Rosa Maria MINUCCI, nata a Roma il 31 gennaio 1965, residente in Roma, Via Picco dei Tre Signori n.20;
- Dott.ssa Ingrid CENTOMINI, nata a Roma il 6 agosto 1973, residente in Guidonia Montecelio, Via Monte Venere n.4,

**E' PRESENTE:**

- Il Prof. Antonello Folco Maurizio BIAGINI, nato a Foligno il 10 marzo 1945, domiciliato per la carica in Roma, presso la sede dell'infrascritto Ente, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della **"FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLO STUDIO E DELLA RICERCA LA SAPIENZA"**, denominata in forma abbreviata **"FONDAZIONE ROMA SAPIENZA"**, con sede in Roma, presso l'Università "La Sapienza" di Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5, codice fiscale 10082271007, iscritta presso il Registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in data 15 ottobre 2007, prot. n. 532/2007.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, alla presenza dei testimoni, mi richiede di ricevere il verbale del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione, regolarmente convocato, ai sensi del vigente Statuto, in questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO:**

=== **1)** modifica del vigente Statuto recante introduzione di due nuovi articoli: art. 8 - rubricato "Associazioni", quali articolazioni organizzative della Fondazione - ed art. 18 - rubricato "Segretario Amministrativo" -; conseguente riformulazione generale dello Statuto con conseguente modifica della numerazione degli articoli del vigente Statuto; modifica degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 22 del vigente Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Reg.to a ROMA 4  
il 20/07/2020  
n° 19800 Serie 1T  
esatti € 200,00

=== 2) varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.14 del vigente Statuto, il Prof. Antonello Folco Maurizio BIAGINI, il quale rileva e fa constare che:

--- **A)** del Consiglio di Amministrazione, sono presenti:

- il Presidente, in persona di sé medesimo;
- Consigliere Carlo Musto D'Amore;
- Sergio Basile, Consigliere;
- Antonio Catricalà, Consigliere;
- Corrado Moretti, Consigliere;
- Maria Grazia Picozzi, Consigliere;
- Prof.ssa Raffaella Messinetti, Consigliere;

in audio-videoconferenza;

ha giustificato la sua assenza il Prog. Franco Tutino;

--- **B)** del Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Dott. Giuseppe Signoriello, Presidente, nonché la Dott.ssa Fabrizia Blasucci, Revisore; ha giustificato la sua assenza il Revisore Alessandro Grande;

--- **C)** nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sui quali tutti si dichiarano sufficientemente informati.

Il Presidente dichiara pertanto il Consiglio di Amministrazione regolarmente costituito, anche ai sensi dei quorum previsti dall'art.13, comma 1, lettera f) del vigente Statuto e chiama me Notaio a fungere da Segretario.

Passando alla trattazione unitaria degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente riferisce ai presenti che, come già illustrato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2019, si è reso necessario avviare un'approfondita riflessione sulle modifiche statutarie da adottare al fine di: eliminare le discrasie, confermare l'autonomia organizzativa e istituzionale della Fondazione rispetto all'Università, garantire l'integrità patrimoniale, anche in veste di comodataria di beni di proprietà dell'Università e apportare ulteriori rettifiche di carattere tecnico-sintattiche al fine di migliorare e rendere più agevole la lettura del testo statutario. A tal fine, nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di nominare un Gruppo di lavoro che, dopo varie riunioni, ha elaborato un testo di modifiche di Statuto e una relazione illustrativa già sottoposti all'attenzione del medesimo Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 giugno 2020.

Ciò stante, il Presidente, in linea con quanto emerso dai lavori preparatori del Gruppo all'uopo costituito, suggerisce di introdurre due nuovi articoli nel vigente Statuto: Articolo 8 - rubricato "Associazioni", quali articolazioni organizzative della Fondazione - ed Articolo 18 - rubricato "Segretario Amministrativo", di cui dà lettura ai presenti;

rammenta che qualora il Consiglio di Amministrazione si esprimesse favorevolmente, sarà conseguentemente necessario modificare la numerazione degli articoli del vigente Statuto. Il Presidente, richiamandosi alle ragioni sopra riferite, in linea con quanto già emerso dai lavori preparatori del Gruppo all'uopo costituito, suggerisce altresì di modificare gli articoli 1 (uno), 2 (due), 3 (tre), 4 (quattro), 5 (cinque), 6 (sei), 8 (otto), 9 (nove), 11 (undici), 12 (dodici), 13 (tredici), 14 (quattordici), 15 (quindici), 22 (ventidue) attuale numerazione, del vigente Statuto, di cui dà lettura ai presenti.

Illustra infine il nuovo testo di Statuto che regolerà la Fondazione, qualora il Consiglio di Amministrazione si esprimesse favorevolmente ed invita il Consiglio a deliberare al riguardo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in persona di Presidente, Dott. Giuseppe Signoriello, esprime parere favorevole su tutto quanto esposto dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, dopo esauriente discussione, con voto espresso per alzata di mano, alla continua presenza dei testimoni, in conformità dei quorum previsti dall'art. 13, comma 1, lettera f) del vigente Statuto:

**DELIBERA**

**=== I)** di approvare tutto quanto sopra proposto dal Presidente e più precisamente di approvare il nuovo testo dei due nuovi Articoli 8 - rubricato "Associazioni", quali articolazioni organizzative della Fondazione - e 18 - rubricato "Segretario Amministrativo" dello Statuto, di cui ha dato testé lettura al Consiglio;

**=== II)** di approvare il nuovo testo degli articoli 1 (uno), 2 (due), 3 (tre), 4 (quattro), 5 (cinque), 6 (sei), 8 (otto), 9 (nove), 11 (undici), 12 (dodici), 13 (tredici), 14 (quattordici), 15 (quindici), 24 (ventiquattro) dello Statuto, nella loro nuova numerazione, di cui ha dato testé lettura al Consiglio;

**=== III)** in conseguenza di quanto sopra, di procedere alla rinumerazione di tutti gli articoli dello Statuto;

**=== IV)** di approvare, articolo per articolo, per effetto di quanto sopra deliberato, il nuovo testo di Statuto sociale secondo il seguente preciso tenore letterale:

**<<STATUTO**

**"FONDAZIONE ROMA SAPIENZA"**

**Art.1**

**"Origine e denominazione"**

È istituita la "Fondazione per la promozione dello studio e della ricerca La Sapienza", denominata in forma abbreviata "Fondazione Roma Sapienza", di seguito "Fondazione".

**Art.2**

**"Sede"**

La Fondazione ha sede in Roma, P.le Aldo Moro 5, presso l'Università "La Sapienza", di seguito denominata "Università".

**Art.3**

**"Natura giuridica"**

La Fondazione è persona giuridica di diritto privato. La sua attività è regolata dal codice civile.

**Art.4**

**"Scopo e attività"**

La Fondazione non ha fini di lucro e destina tutte le sue risorse al raggiungimento degli scopi istituzionali di seguito indicati.

La Fondazione ha la finalità di diffondere la conoscenza, di promuovere e sviluppare la ricerca nei diversi e più importanti settori scientifici - con particolare attenzione alle nuove tecnologie e alla sperimentazione - ed umanistici - incentivando lo studio dei più grandi letterati, storici e filosofi, italiani e stranieri.

La Fondazione, laddove non diversamente previsto dai legati, donazioni o altro, sostiene gli studenti particolarmente meritevoli, o meritevoli e in condizioni economiche svantaggiate nel loro percorso universitario e contribuisce a far raggiungere ai migliori laureati i propri obiettivi di lavoro e di ricerca, incentivando, in entrambi casi, gli studiosi all'ottenimento di risultati eccellenti. Fatti salvi i vincoli derivanti dagli atti di destinazione, le predette attività di sostegno e incentivazione sono esercitate dalla Fondazione in favore degli studenti e laureati dell'Università.

La Fondazione gestisce i fondi patrimoniali, le sopravvenienze di Fondazioni costituite presso l'Università nonché di lasciti e donazioni.

La Fondazione promuove l'attività sportiva degli studenti e del personale dell'Università.

Per il raggiungimento delle finalità su indicate, la Fondazione, secondo criteri e modalità stabiliti in specifici regolamenti, istituisce premi, bandisce concorsi, eroga borse di studio, concorre alla custodia e al mantenimento di biblioteche ed archivi storici e di particolare interesse culturale e per la collettività, e diffonde lo studio delle opere ivi conservate.

Per il conseguimento dei suoi scopi, inoltre, la Fondazione potrà compiere, a norma del codice civile, qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative e porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l'oggetto, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. l'amministrazione e la gestione dei beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, nonché di strutture universitarie affidate in gestione;
2. la stipula di convenzioni con imprese ed enti pubblici o

privati;

3. il coordinamento con altri enti e soggetti operanti nel settore;

4. la promozione e l'organizzazione di seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni e di ogni altra iniziativa scientifica e culturale anche su proposta del Consiglio scientifico;

5. la promozione e la realizzazione di iniziative editoriali nelle forme tradizionali o in quelle consentite dalle nuove tecnologie anche su proposta del Consiglio scientifico;

6. la promozione della raccolta di fondi pubblici e privati e della richiesta di contributi pubblici e privati, anche internazionali, da destinare agli scopi istituzionali dei Dipartimenti e delle Facoltà dell'Università nonché della Fondazione;

7. la promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico dell'Università con mostre, convegni e visite guidate ai siti;

8. l'organizzazione di seminari di formazione e aggiornamento per professori di scuole secondarie superiori;

9. l'istituzione e la promozione di associazioni di professori già in servizio presso l'Università, di laureati presso la medesima e di amici della Fondazione;

10. lo svolgimento, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, di attività di natura commerciale;

11. lo svolgimento di ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione per la realizzazione delle finalità della Fondazione o per l'incremento del patrimonio della stessa da destinarsi ai predetti fini;

12. promozione di manifestazioni sportive e di altre iniziative.

13. promozione e sostegno delle tematiche di cooperazione internazionale, riservata a tutti i portatori di interesse.

#### **Art. 5**

##### **"Modalità di erogazione delle rendite. Rinvio"**

Le modalità di erogazione delle rendite, quali borse di studio, premi e altro, per il perseguimento delle finalità statutarie saranno indicate in un apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sentito il Consiglio Scientifico.

#### **Art. 6**

##### **"Soci fondatori"**

La Fondazione è originata dalla unificazione, ai sensi dell'art. 26 c.c., dell'amministrazione delle Fondazioni sottoelencate, aventi le seguenti finalità:

- "Fondazione Franco Benedetti": istituire ogni anno un premio per laureati in Ingegneria civile ed industriale dello stesso anno;

- "Fondazione Guido Castelnuovo": aiutare ed incoraggiare giovani laureati in matematica preferibilmente in geometria presso l'Università "La Sapienza";
  - "Fondazione Luigi Gabioli": conferire borse di studio da assegnarsi a giovani laureati italiani di qualsiasi facoltà dell'Università La Sapienza, i quali intendano compiere studi di perfezionamento all'estero;
  - "Fondazione Giovanni Gentile": a) custodire e mantenere la biblioteca e l'archivio di Giovanni Gentile; b) promuovere studi che abbiano per oggetto l'opera filosofica di Giovanni Gentile ed i problemi connessi ad essa;
  - "Fondazione Teresa Gianoli Virgili": erogare borse di studio a studenti o laureati della Facoltà di Ingegneria che dimostrino particolari attitudini agli studi elettrotecnici;
  - "Fondazione Giovanni Maggi": istituire un concorso nella Facoltà di Medicina e Chirurgia di Roma, per quei giovani che intenderanno perfezionarsi negli studi medico-chirurgici;
  - "Fondazione Guido Mancini": istituire ogni anno tre premi da assegnarsi, mediante concorso ed altrettanti giovani di famiglia disagiata frequentanti il 1°, 2° e 3° anno della Facoltà di Ingegneria o Ingegneria mineraria dell'Università di Roma;
  - "Fondazione Ettore Rolli": istituire un concorso a sei premi annui a favore dei giovani che frequentano o frequenteranno le scuole di Medicina dell'Università la Sapienza;
  - "Fondazione La Sapienza - Giuseppe Ungaretti": diffondere ed incrementare gli studi sulla vita e le opere di Giuseppe Ungaretti, mediante l'organizzazione di convegni, seminari, conferenze e/o altre iniziative indirizzate ad approfondire l'attività di Giuseppe Ungaretti anche durante il suo insegnamento presso l'Università "La Sapienza" nonché quella di bandire e conferire annualmente due premi denominati "Fondazione La Sapienza - Giuseppe Ungaretti".
- I patrimoni delle Fondazioni non economicamente autosufficienti saranno oggetto di accorpamento ed i relativi premi e borse di studio saranno elargiti periodicamente secondo le disponibilità finanziarie e le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 7**

##### **"Soci sovventori e aderenti"**

Sono qualificati soci sovventori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al funzionamento della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi, con le modalità stabilite ed in misura non inferiore a quella prevista, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione. I contributi potranno avere ad oggetto denaro, beni mobili e beni immobili, beni materiali o immateriali, nonché attività professionali di particolare rilievo. Il contributo potrà esse-

re singolo o periodico. In caso di contributi versati periodicamente, il Consiglio di Amministrazione valuterà l'entità del contributo in relazione alla durata dello stesso al fine di attribuire la qualifica di socio sovventore.

Sono qualificati soci aderenti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al funzionamento della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi, con contributi in denaro sotto forma di lasciti, legati, eredità, donazioni o erogazioni a qualsiasi titolo, o attraverso il conferimento di beni mobili, immobili, materiali o immateriali, o, infine, mediante la prestazione di servizi o attività professionali di particolare rilievo. La qualifica di socio aderente è attribuita dal Consiglio di Amministrazione in base ad una valutazione discrezionale del contributo, sulla base di criteri generali predeterminati annualmente.

#### **Art. 8**

##### **"Associazioni"**

Sono articolazioni organizzative della Fondazione, autonoma espressione di laureati e addottorati presso l'Università, professori già in servizio presso l'Università ovvero personale tecnico amministrativo già in servizio presso l'Università:

- "NoiSapienza Associazione Alumni", riservata a tutti i laureati e addottorati presso l'Università;
- "In Unam Sapientiam", riservata ai professori già in servizio presso l'Università;
- "Amici della Fondazione", riservata al personale tecnico-amministrativo già in servizio presso l'Università e a tutti i soci che non afferiscono alle altre associazioni.

Possono essere costituite, anche in via temporanea, ulteriori associazioni di scopo.

Ciascuna delle Associazioni sopra previste è coordinata da un proprio componente, che ne presiede le adunanze ed il relativo Comitato di indirizzo ed è disciplinata da un apposito Regolamento da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione, che ne definisce i relativi ambiti e limiti operativi.

#### **Art. 9**

##### **"Soci delle Associazioni"**

I soci di cui all'art.8 condividono le finalità della Fondazione, contribuiscono al funzionamento della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi e versano un contributo annuale determinato dal Consiglio di Amministrazione; non assumono di diritto né la qualifica di soci sovventori né quella di soci aderenti.

#### **Art. 10**

##### **"Il patrimonio"**

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti ricevuti in dotazione dalle fondazioni di cui all'art.6, a seguito dell'intervenu-

ta unificazione.

Il patrimonio della Fondazione è, altresì, costituito dai beni mobili e immobili che sono pervenuti, a qualsiasi titolo, al momento dell'istituzione della Fondazione o che perverranno in seguito.

Per gli immobili non pervenuti, relativi a eredità e legati gestiti dall'Università, le relative rendite, finalizzate a borse di studio, premi o altro, sono trasferite alla Fondazione.

L'elenco dei beni da gestire e l'utilizzo dei beni mobili ed immobili, nella disponibilità della Fondazione, saranno oggetto di specifico regolamento.

Il patrimonio è inoltre costituito da oblazioni, legati ed eredità, erogazioni e contributi dei sovventori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento; dai contributi assegnati a qualsiasi titolo dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici, da associazioni e da soggetti privati; dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse; da tutti gli incrementi di qualsiasi genere e tipo addivenuti successivamente, compresi il denaro e i beni immobili pervenuti a seguito di eventuali e future unificazioni o fusioni per incorporazione di altre fondazioni aventi scopi analoghi.

Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il patrimonio sono indivisibili e intrasmissibili.

#### **Art. 11**

##### **"Organi"**

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Consiglio scientifico
- Il Comitato dei soci sovventori
- Il Collegio dei revisori dei conti

Le cariche assunte negli organi della Fondazione sono a titolo gratuito.

#### **Art. 12**

##### **"Il Presidente"**

Al Rettore dell'Università è attribuito il diritto, personale ed incedibile, di nominare e revocare il Presidente della Fondazione, tra persone di comprovata onorabilità e professionalità, con espressa facoltà di nominare sé medesimo. Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio Scientifico.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi; agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, nominando avvocati.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Scientifico.

Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Ammini-

strazione ed esercita i poteri delegatigli dallo stesso Consiglio.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Sottopone, per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

Adotta, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione che dovrà essere convocata dal Presidente entro quindici giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Nomina, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, il Vice-Presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni ed al quale può delegare singoli compiti; nomina altresì, tra i membri del Consiglio Scientifico, il Vice-Presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni ed al quale può delegare singoli compiti.

Propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Segretario amministrativo tra i dipendenti amministrativi della Fondazione.

### **Art. 13**

#### **"Consiglio di Amministrazione"**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette componenti:

- a) il Presidente della Fondazione;
- b) due nominati dal Rettore dell'Università, senza vincolo di mandato, tra persone di comprovata onorabilità e professionalità;
- c) uno designato dal Coordinatore dell'associazione "In Unam Sapientiam", in esecuzione di quanto deliberato dal relativo Comitato di indirizzo, tra persone di comprovata onorabilità e professionalità;
- d) uno designato dal Coordinatore dell'associazione "NoiSapientia", in esecuzione di quanto deliberato dal relativo Comitato di indirizzo, tra persone di comprovata onorabilità e professionalità;
- e) uno designato dalla Fondazione Roma tra persone di comprovata onorabilità e professionalità;
- f) uno designato dal Socio sovventore che, nel triennio precedente, abbia versato i maggiori contributi tra persone di comprovata onorabilità e professionalità.

Il Consiglio è proclamato dal Presidente della Fondazione, con provvedimento formale e dura in carica tre anni. Tutti i componenti possono essere rinominati.

Qualora durante il mandato dovesse venire a mancare, per qualsivoglia motivo, uno dei consiglieri, il soggetto depu-

tato alla sua nomina, provvederà ad una nuova designazione sulla base delle modalità indicate dal presente Statuto, al fine di mantenere ferma la composizione di cui sopra.

Il consigliere così sostituito resterà in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio. Alla cessazione del mandato i consiglieri rimangono in carica finché non sia stato costituito il nuovo Consiglio di Amministrazione

Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comportano lo scioglimento dell'intero Consiglio e la nomina di uno nuovo ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza dalla carica di consigliere, si provvederà all'integrazione del Consiglio sulla base di quanto stabilito nel presente articolo.

Al Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Amministrativo, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante anche avvalendosi dei propri collaboratori.

#### **Art.14**

##### **"Poteri del Consiglio di Amministrazione"**

Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, e salve le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto, il Consiglio:

- a) approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio annuale preventivo ed approva entro il 30 aprile successivo il bilancio d'esercizio. Il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- b) predispone i piani di lavoro e i programmi di intervento della Fondazione, e approva la relazione annuale;
- c) individua le aree di attività della Fondazione;
- d) nomina e revoca i componenti del Consiglio scientifico con la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio;
- e) delibera le modifiche dello Statuto con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti;
- f) approva i regolamenti con la maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- g) assume il personale dipendente e ne determina il rapporto giuridico ed economico che sarà disciplinato da norme di diritto privato; provvede ai contratti di lavoro, autonomo e subordinato, e ad ogni altra forma di collaborazione di diritto privato funzionale all'attività della Fondazione;
- h) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
- i) determina il contributo minimo e gli altri criteri in ba-

se ai quali è possibile ottenere la qualifica di socio sovventore e di aderente ai sensi dell'art.7, e procede alla relativa nomina con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica del Consiglio;

j) delibera sugli acquisti dei beni mobili e immobili, stabilendone la destinazione;

k) amministra il patrimonio della Fondazione;

l) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati, nazionali o internazionali;

m) delibera sulla costituzione e sulla partecipazione a società strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;

n) delibera su contributi, sovvenzioni e collaborazioni relative ad iniziative di altri enti che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione;

o) conferisce al Presidente la delega di gestione diretta all'attività, nei limiti di spesa, deliberati dal Consiglio di Amministrazione;

p) approva la nomina del Segretario amministrativo su proposta dal Presidente.

#### **Art.15**

##### **"Funzionamento del Consiglio di Amministrazione"**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria dal Presidente almeno tre volte all'anno. Il Presidente può, altresì, convocarlo quando ne ritenga l'opportunità, o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso inviato a mezzo posta elettronica, lettera raccomandata o telegramma almeno dieci giorni prima della riunione; in caso di urgenza, almeno due giorni prima a mezzo di posta elettronica o telegramma.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo e dell'ora della seduta.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in caso di assenza dal vice-Presidente e, in caso di assenza anche di questo, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti in carica; in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti in carica.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo i casi in cui il presente Statuto prevede per la validità delle delibere, maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle sedute e delle delibere del Consiglio sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario amministrativo, che provvedono a siglare anche tutte le pagine di cui sono composti.

Salvo quanto disposto dal presente articolo, le regole sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione e sulla gestione, da parte di questo, dell'amministrazione e della Fondazione saranno definite da regolamenti interni successivamente adottati dal Consiglio stesso.

Saranno valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione in audio e/o video-conferenza, purché nel luogo stabilito per la riunione siano fisicamente presenti almeno il Presidente della Fondazione ed il Segretario amministrativo, salvo differenti disposizioni in materia, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, ed a condizione che risulti garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri capi audio e/o video e la possibilità degli stessi di intervenire oralmente e attivamente al dibattito, di poter visionare o ricevere documentazione, di poterne trasmettere e di partecipare alla votazione simultaneamente sugli argomenti dell'ordine del giorno.

La riunione dovrà ritenersi svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente della Fondazione ed il soggetto verbalizzante, salvo diverse disposizioni in materia.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea, non fosse tecnicamente possibile il collegamento, il Consiglio di Amministrazione non sarà valido e dovrà essere riconvocato per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di adunanza, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

#### **Art. 16**

##### **"Il Consiglio scientifico"**

Il Consiglio scientifico è composto da sedici componenti:

- a) il Presidente della Fondazione;
- b) quattro nominati dal Rettore dell'Università;
- c) cinque nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione a maggioranza dei suoi componenti.
- d) sei designati dal Senato Accademico dell'Università in rappresentanza di ciascuna macroarea scientifica.

Al Consiglio Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Amministrativo, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante anche avvalendosi dei propri collaboratori.

I componenti del Consiglio scientifico sono nominati tra persone particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei campi attinenti agli scopi della Fondazione.

I componenti del Consiglio Scientifico di cui alle lettere b) e c) devono essere rappresentativi degli scopi perseguiti dalle Fondazioni fondatrici.

I componenti del Consiglio scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati per giusta

causa dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica. Il vice Presidente del Consiglio Scientifico, in caso di assenza o impedimento del Presidente, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza.

Il Consiglio scientifico è organo consultivo, di coordinamento culturale e di promozione scientifica della Fondazione. Esso svolge attività di consulenza e di collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e con il Presidente della Fondazione nella definizione del programma generale annuale delle attività della Fondazione e in ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione richieda espressamente il parere. Formula proposte e regola e dirige la realizzazione delle iniziative culturali approvate.

Il Consiglio Scientifico provvede alla valutazione dei partecipanti ai bandi finalizzati all'erogazione dei premi e delle borse di studio.

Il Consiglio scientifico si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, le regole relative al funzionamento e all'attività del Consiglio scientifico possono essere stabilite dal Consiglio medesimo con proprio regolamento.

#### **Art. 17**

##### **"Comitato dei soci sovventori"**

Il Comitato dei soci sovventori è composto dai soggetti di cui all'art.7, comma 1.

Il Comitato elegge al suo interno un Presidente e un Vice-Presidente.

Il Comitato dei soci sovventori svolge funzioni consultive in relazione all'attività della Fondazione. Esso ha il compito di fornire parere sulle questioni presentate alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente della Fondazione, nonché di formulare proposte relative ad un migliore e più efficace perseguimento degli scopi della Fondazione ed allo sviluppo della sua attività.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, le regole relative al funzionamento e all'attività del Comitato dei soci sovventori possono essere stabilite con regolamento dallo stesso adottato.

#### **Art. 18**

##### **"Segretario Amministrativo"**

Il Segretario Amministrativo è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. È scelto tra persone di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale.

È responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tec-

nico-amministrativo. Nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto al rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente.

Il Segretario Amministrativo è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi di governo della Fondazione.

In particolare, il Segretario Amministrativo:

- predispone gli ordinativi di spesa entro i termini ed i limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- predispone, d'intesa con il Presidente, il bilancio di previsione annuale e il bilancio di esercizio;
- predispone, d'intesa con il Presidente la relazione annuale delle attività;
- svolge le attività di organizzazione e gestione del personale;
- partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico con funzione di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.

L'incarico di Segretario Amministrativo è di durata triennale, di tipo subordinato, è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di collaborazione continuativa di diritto privato di durata non superiore a tre anni, rinnovabile. Il contratto definisce i diritti ed i doveri del Segretario amministrativo ed il relativo trattamento economico che è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 19**

##### **"Il Collegio dei revisori dei conti"**

Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo interno della Fondazione e svolge le funzioni previste dal codice civile per il collegio sindacale. In particolare, il Collegio dei revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sul bilancio preventivo e sui conti consuntivi ed effettua verifiche di cassa.

Il Collegio dei revisori è composto da tre componenti effettivi e due supplenti compreso il Presidente. I componenti del Collegio dei revisori sono eletti dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra soggetti dotati dei requisiti di onorabilità e professionalità, in possesso del requisito di iscrizione nel registro dei revisori contabili e che abbiano svolto per almeno cinque anni l'attività professionale di revisore dei conti. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati nell'incarico.

Il Collegio dei revisori nomina al suo interno un Presidente.

Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e ogni volta lo richiedano il Presi-

dente o un terzo dei componenti. Delle riunioni del Collegio dei revisori dei conti deve redigersi processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del Collegio e dei singoli revisori, in apposito libro debitamente vidimato.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, le regole relative al funzionamento e all'attività del Collegio dei revisori dei conti, potranno essere stabilite con regolamento dallo stesso adottato.

#### **Art. 20**

##### **"Esercizio finanziario"**

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 21**

##### **"Regolamenti interni"**

Al fine di meglio disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione adotta regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione, che tengano conto della salvaguardia delle finalità istituzionali originarie.

#### **Art. 22**

##### **"Fusioni"**

La Fondazione può modificare il suo Statuto ai sensi dell'art.16 del codice civile e, in particolare, può decidere di incorporare altre fondazioni aventi fini analoghi. Le deliberazioni di quibus devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio.

#### **Art. 23**

##### **"Estinzione e trasformazione"**

La Fondazione è costituita senza limiti di durata. La Fondazione può estinguersi o trasformarsi ai sensi dell'art. 28 c.c., nel caso in cui gli scopi per i quali è stata costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità, ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente. In tali casi il Consiglio di Amministrazione, constatandone le cause, con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri, propone l'estinzione o la trasformazione della Fondazione all'Autorità competente, ai sensi degli artt. 27 e 28 c.c.; nel caso di estinzione, il Consiglio, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, nomina uno o più liquidatori.

In caso di mancata trasformazione della Fondazione ai sensi dell'art.28 c.c., il patrimonio netto derivante dalla liquidazione sarà devoluto ad altri enti giuridicamente ricono-

sciuti aventi scopi analoghi a quelli della Fondazione o scopi di pubblica utilità.

#### **Art. 24**

##### **"Norme generali transitorie e finali"**

Nell'attività di gestione la Fondazione non è soggetta alla direzione, vigilanza e controllo dell'Università.

Fermo restando, ai sensi dell'art. 10, l'appartenenza delle rendite dei cespiti immobiliari pervenuti a titolo di eredità e/o donazioni all'Università La Sapienza e destinati all'erogazione di premi e borse di studi, le modalità, anche temporali, di trasferimento delle stesse alla Fondazione sono definite da apposita convenzione.

La convenzione disciplina altresì l'uso degli spazi e dei servizi necessari per lo svolgimento delle proprie attività. Le modifiche apportate al presente Statuto con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 16 luglio 2020, afferenti le nuove modalità di nomina del Presidente (art.12), del Consiglio di Amministrazione (art.13) e del Consiglio Scientifico (art.16), entrano in vigore entro e non oltre la data di scadenza naturale degli organi attualmente in carica.>>

Il nuovo testo di Statuto Sociale, sopra approvato, viene allegato al presente atto sotto la **lettera "A"**.

Il Consiglio delega infine il Presidente, come sopra generalizzato, ad apportare al presente atto tutte le modifiche e/o precisazioni che venissero eventualmente richieste dalle competenti Autorità in sede di perfezionamento.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolto il presente Consiglio, essendo le ore sedici e minuti quaranta.

Il comparente, avendone esatta conoscenza, mi dispensa espressamente dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ma per mia cura e completato di mio pugno da me Notaio, su nove fogli per trentatré intere pagine e quanto fin qui della trentaquattresima, che pubblico mediante lettura da me Notaio data, in presenza dei testimoni, al comparente il quale, da me interpellato, lo ha dichiarato pienamente conforme alla sua volontà e lo sottoscrive, unitamente ai testimoni ed a me Notaio alle ore sedici e minuti quaranta.

**FIRMATO IN ORIGINALE: ANTONELLO FOLCO MAURIZIO BIAGINI**

**INGRID CENTOMINI**

**ROSA MARIA MINUCCI**

**MARCO CAMPISI Notaio**

**(Impronta del Sigillo)**



ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP.N.1814 RACC.N.1173

STATUTO

"FONDAZIONE ROMA SAPIENZA"

Art.1

"Origine e denominazione"

È istituita la "Fondazione per la promozione dello studio e della ricerca La Sapienza", denominata in forma abbreviata "Fondazione Roma Sapienza", di seguito "Fondazione".

Art.2

"Sede"

La Fondazione ha sede in Roma, P.le Aldo Moro 5, presso l'Università "La Sapienza", di seguito denominata "Università".

Art.3

"Natura giuridica"

La Fondazione è persona giuridica di diritto privato. La sua attività è regolata dal codice civile.

Art.4

"Scopo e attività"

La Fondazione non ha fini di lucro e destina tutte le sue risorse al raggiungimento degli scopi istituzionali di seguito indicati.

La Fondazione ha la finalità di diffondere la conoscenza, di promuovere e sviluppare la ricerca nei diversi e più importanti settori scientifici - con particolare attenzione alle nuove tecnologie e alla sperimentazione - ed umanistici - incentivando lo studio dei più grandi letterati, storici e filosofi, italiani e stranieri.

La Fondazione, laddove non diversamente previsto dai legati, donazioni o altro, sostiene gli studenti particolarmente meritevoli, o meritevoli e in condizioni economiche svantaggiate nel loro percorso universitario e contribuisce a far raggiungere ai migliori laureati i propri obiettivi di lavoro e di ricerca, incentivando, in entrambi casi, gli studiosi all'ottenimento di risultati eccellenti. Fatti salvi i vincoli derivanti dagli atti di destinazione, le predette attività di sostegno e incentivazione sono esercitate dalla Fondazione in favore degli studenti e laureati dell'Università.

La Fondazione gestisce i fondi patrimoniali, le sopravvenienze di Fondazioni costituite presso l'Università nonché di lasciti e donazioni.

La Fondazione promuove l'attività sportiva degli studenti e del personale dell'Università.

Per il raggiungimento delle finalità su indicate, la Fondazione, secondo criteri e modalità stabiliti in specifici regolamenti, istituisce premi, bandisce concorsi, eroga borse di studio, concorre alla custodia e al mantenimento di biblioteche ed archivi storici e di particolare interesse culturale e per la collettività, e diffonde lo studio delle opere ivi conservate.

Per il conseguimento dei suoi scopi, inoltre, la Fondazione potrà compiere, a norma del codice civile, qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative e porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l'oggetto, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. l'amministrazione e la gestione dei beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; nonché di strutture universitarie affidate in gestione;
2. la stipula di convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati;
3. il coordinamento con altri enti e soggetti operanti nel settore;
4. la promozione e l'organizzazione di seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni e di ogni altra iniziativa scientifica e culturale anche su proposta del Consiglio scientifico;
5. la promozione e la realizzazione di iniziative editoriali nelle forme tradizionali o in quelle consentite dalle nuove tecnologie anche su proposta del Consiglio scientifico;
6. la promozione della raccolta di fondi pubblici e privati e della richiesta di contributi pubblici e privati, anche internazionali, da destinare agli scopi istituzionali dei Dipartimenti e delle Facoltà dell'Università nonché della Fondazione;
7. la promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico dell'Università con mostre, convegni e visite guidate ai siti;
8. l'organizzazione di seminari di formazione e aggiornamento per professori di scuole secondarie superiori;
9. l'istituzione e la promozione di associazioni di professori già in servizio presso l'Università, di laureati presso la medesima e di amici della Fondazione;
10. lo svolgimento, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, di attività di natura commerciale;
11. lo svolgimento di ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione per la realizzazione delle finalità della Fondazione o per l'incremento del patrimonio della stessa da destinarsi ai predetti fini;
12. promozione di manifestazioni sportive e di altre iniziative.
13. promozione e sostegno delle tematiche di cooperazione internazionale, riservata a tutti i portatori di interesse.

#### Art. 5

##### "Modalità di erogazione delle rendite. Rinvio"

Le modalità di erogazione delle rendite, quali borse di studio, premi e altro, per il perseguimento delle finalità statutarie saranno indicate in un apposito regolamento adottato

dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sentito il Consiglio Scientifico.

#### Art. 6

##### "Soci fondatori"

La Fondazione è originata dalla unificazione, ai sensi dell'art. 26 c.c., dell'amministrazione delle Fondazioni sottoelencate, aventi le seguenti finalità:

- "Fondazione Franco Benedetti": istituire ogni anno un premio per laureati in Ingegneria civile ed industriale dello stesso anno;
- "Fondazione Guido Castelnuovo": aiutare ed incoraggiare giovani laureati in matematica preferibilmente in geometria presso l'Università "La Sapienza";
- "Fondazione Luigi Gabioli": conferire borse di studio da assegnarsi a giovani laureati italiani di qualsiasi facoltà dell'Università La Sapienza, i quali intendano compiere studi di perfezionamento all'estero;
- "Fondazione Giovanni Gentile": a) custodire e mantenere la biblioteca e l'archivio di Giovanni Gentile; b) promuovere studi che abbiano per oggetto l'opera filosofica di Giovanni Gentile ed i problemi connessi ad essa;
- "Fondazione Teresa Gianoli Virgili": erogare borse di studio a studenti o laureati della Facoltà di Ingegneria che dimostrino particolari attitudini agli studi elettrotecnici;
- "Fondazione Giovanni Maggi": istituire un concorso nella Facoltà di Medicina e Chirurgia di Roma, per quei giovani che intenderanno perfezionarsi negli studi medico-chirurgici;
- "Fondazione Guido Mancini": istituire ogni anno tre premi da assegnarsi, mediante concorso ed altrettanti giovani di famiglia disagiata frequentanti il 1°, 2° e 3° anno della Facoltà di Ingegneria o Ingegneria mineraria dell'Università di Roma;
- "Fondazione Ettore Rolli": istituire un concorso a sei premi annui a favore dei giovani che frequentano o frequenteranno le scuole di Medicina dell'Università la Sapienza;
- "Fondazione La Sapienza - Giuseppe Ungaretti": diffondere ed incrementare gli studi sulla vita e le opere di Giuseppe Ungaretti, mediante l'organizzazione di convegni, seminari, conferenze e/o altre iniziative indirizzate ad approfondire l'attività di Giuseppe Ungaretti anche durante il suo insegnamento presso l'Università "La Sapienza" nonché quella di bandire e conferire annualmente due premi denominati "Fondazione La Sapienza - Giuseppe Ungaretti".

I patrimoni delle Fondazioni non economicamente autosufficienti saranno oggetto di accorpamento ed i relativi premi e borse di studio saranno elargiti periodicamente secondo le disponibilità finanziarie e le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 7

### "Soci sovventori e aderenti"

Sono qualificati soci sovventori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al funzionamento della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi, con le modalità stabilite ed in misura non inferiore a quella prevista, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione. I contributi potranno avere ad oggetto denaro, beni mobili e beni immobili, beni materiali o immateriali, nonché attività professionali di particolare rilievo. Il contributo potrà essere singolo o periodico. In caso di contributi versati periodicamente, il Consiglio di Amministrazione valuterà l'entità del contributo in relazione alla durata dello stesso al fine di attribuire la qualifica di socio sovventore.

Sono qualificati soci aderenti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al funzionamento della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi, con contributi in denaro sotto forma di lasciti, legati, eredità, donazioni o erogazioni a qualsiasi titolo, o attraverso il conferimento di beni mobili, immobili, materiali o immateriali, o, infine, mediante la prestazione di servizi o attività professionali di particolare rilievo. La qualifica di socio aderente è attribuita dal Consiglio di Amministrazione in base ad una valutazione discrezionale del contributo, sulla base di criteri generali predeterminati annualmente.

### Art. 8

#### "Associazioni"

Sono articolazioni organizzative della Fondazione, autonoma espressione di laureati e addottorati presso l'Università, professori già in servizio presso l'Università ovvero personale tecnico amministrativo già in servizio presso l'Università:

- "NoiSapienza Associazione Alumni", riservata a tutti i laureati e addottorati presso l'Università;
- "In Unam Sapientiam", riservata ai professori già in servizio presso l'Università;
- "Amici della Fondazione", riservata al personale tecnico-amministrativo già in servizio presso l'Università e a tutti i soci che non afferiscono alle altre associazioni.

Possono essere costituite, anche in via temporanea, ulteriori associazioni di scopo.

Ciascuna delle Associazioni sopra previste è coordinata da un proprio componente, che ne presiede le adunanze ed il relativo Comitato di indirizzo ed è disciplinata da un apposito Regolamento da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione, che ne definisce i relativi ambiti e limiti operativi.

### Art. 9

#### "Soci delle Associazioni"

I soci di cui all'art.8 condividono le finalità della Fonda-

zione, contribuiscono al funzionamento della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi e versano un contributo annuale determinato dal Consiglio di Amministrazione; non assumono di diritto né la qualifica di soci sovventori né quella di soci aderenti.

#### Art. 10

##### "Il patrimonio"

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti ricevuti in dotazione dalle fondazioni di cui all'art.6, a seguito dell'intervenuta unificazione.

Il patrimonio della Fondazione è, altresì, costituito dai beni mobili e immobili che sono pervenuti, a qualsiasi titolo, al momento dell'istituzione della Fondazione o che verranno in seguito.

Per gli immobili non pervenuti, relativi a eredità e legati gestiti dall'Università, le relative rendite, finalizzate a borse di studio, premi o altro, sono trasferite alla Fondazione.

L'elenco dei beni da gestire e l'utilizzo dei beni mobili ed immobili, nella disponibilità della Fondazione, saranno oggetto di specifico regolamento.

Il patrimonio è inoltre costituito da oblazioni, legati ed eredità, erogazioni e contributi dei sovventori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento; dai contributi assegnati a qualsiasi titolo dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici, da associazioni e da soggetti privati; dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse; da tutti gli incrementi di qualsiasi genere e tipo addivenuti successivamente, compresi il denaro e i beni immobili pervenuti a seguito di eventuali e future unificazioni o fusioni per incorporazione di altre fondazioni aventi scopi analoghi.

Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il patrimonio sono indivisibili e intrasmissibili.

#### Art. 11

##### "Organi"

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Consiglio scientifico
- Il Comitato dei soci sovventori
- Il Collegio dei revisori dei conti

Le cariche assunte negli organi della Fondazione sono a titolo gratuito.

#### Art. 12

##### "Il Presidente"

Al Rettore dell'Università è attribuito il diritto, personale ed incedibile, di nominare e revocare il Presidente della

Fondazione, tra persone di comprovata onorabilità e professionalità, con espressa facoltà di nominare sé medesimo. Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio Scientifico.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi; agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, nominando avvocati.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Scientifico.

Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri delegatigli dallo stesso Consiglio.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Sottopone, per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

Adotta, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione che dovrà essere convocata dal Presidente entro quindici giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Nomina, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, il Vice-Presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni ed al quale può delegare singoli compiti; nomina altresì, tra i membri del Consiglio Scientifico, il Vice-Presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni ed al quale può delegare singoli compiti.

Propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Segretario amministrativo tra i dipendenti amministrativi della Fondazione.

#### Art. 13

##### "Consiglio di Amministrazione"

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette componenti:

- a) il Presidente della Fondazione;
- b) due nominati dal Rettore dell'Università, senza vincolo di mandato, tra persone di comprovata onorabilità e professionalità;
- c) uno designato dal Coordinatore dell'associazione "In Unam Sapientiam", in esecuzione di quanto deliberato dal relativo Comitato di indirizzo, tra persone di comprovata onorabilità e professionalità;
- d) uno designato dal Coordinatore dell'associazione "NoiSapienza", in esecuzione di quanto deliberato dal relativo Comitato di indirizzo, tra persone di comprovata onorabilità e professionalità;

e) uno designato dalla Fondazione Roma tra persone di comprovata onorabilità e professionalità;

f) uno designato dal Socio sovventore che, nel triennio precedente, abbia versato i maggiori contributi tra persone di comprovata onorabilità e professionalità.

Il Consiglio è proclamato dal Presidente della Fondazione, con provvedimento formale e dura in carica tre anni. Tutti i componenti possono essere rinominati.

Qualora durante il mandato dovesse venire a mancare, per qualsivoglia motivo, uno dei consiglieri, il soggetto deputato alla sua nomina, provvederà ad una nuova designazione sulla base delle modalità indicate dal presente Statuto, al fine di mantenere ferma la composizione di cui sopra.

Il consigliere così sostituito resterà in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio. Alla cessazione del mandato i consiglieri rimangono in carica finché non sia stato costituito il nuovo Consiglio di Amministrazione

Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comportano lo scioglimento dell'intero Consiglio e la nomina di uno nuovo ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza dalla carica di consigliere, si provvederà all'integrazione del Consiglio sulla base di quanto stabilito nel presente articolo.

Al Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Amministrativo, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante anche avvalendosi dei propri collaboratori.

#### **Art.14**

##### **"Poteri del Consiglio di Amministrazione"**

Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, e salve le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto, il Consiglio:

- a) approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio annuale preventivo ed approva entro il 30 aprile successivo il bilancio d'esercizio. Il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- b) predispone i piani di lavoro e i programmi di intervento della Fondazione, e approva la relazione annuale;
- c) individua le aree di attività della Fondazione;
- d) nomina e revoca i componenti del Consiglio scientifico con la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio;
- e) delibera le modifiche dello Statuto con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti;

- f) approva i regolamenti con la maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- g) assume il personale dipendente e ne determina il rapporto giuridico ed economico che sarà disciplinato da norme di diritto privato; provvede ai contratti di lavoro, autonomo e subordinato, e ad ogni altra forma di collaborazione di diritto privato funzionale all'attività della Fondazione;
- h) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
- i) determina il contributo minimo e gli altri criteri in base ai quali è possibile ottenere la qualifica di socio sovventore e di aderente ai sensi dell'art.7, e procede alla relativa nomina con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica del Consiglio;
- j) delibera sugli acquisti dei beni mobili e immobili, stabilendone la destinazione;
- k) amministra il patrimonio della Fondazione;
- l) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati, nazionali o internazionali;
- m) delibera sulla costituzione e sulla partecipazione a società strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- n) delibera su contributi, sovvenzioni e collaborazioni relative ad iniziative di altri enti che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione;
- o) conferisce al Presidente la delega di gestione diretta all'attività, nei limiti di spesa, deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- p) approva la nomina del Segretario amministrativo su proposta dal Presidente.

#### Art.15

##### "Funzionamento del Consiglio di Amministrazione"

Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria dal Presidente almeno tre volte all'anno. Il Presidente può, altresì, convocarlo quando ne ritenga l'opportunità, o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso inviato a mezzo posta elettronica, lettera raccomandata o telegramma almeno dieci giorni prima della riunione; in caso di urgenza, almeno due giorni prima a mezzo di posta elettronica o telegramma.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo e dell'ora della seduta.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in caso di assenza dal vice-Presidente e, in caso di assenza anche di questo, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti in carica; in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza

di almeno un terzo dei componenti in carica.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo i casi in cui il presente Statuto prevede per la validità delle delibere, maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle sedute e delle delibere del Consiglio sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario amministrativo, che provvedono a siglare anche tutte le pagine di cui sono composti.

Salvo quanto disposto dal presente articolo, le regole sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione e sulla gestione, da parte di questo, dell'amministrazione e della Fondazione saranno definite da regolamenti interni successivamente adottati dal Consiglio stesso.

Saranno valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione in audio e/o video-conferenza, purché nel luogo stabilito per la riunione siano fisicamente presenti almeno il Presidente della Fondazione ed il Segretario amministrativo, salvo diverse disposizioni in materia, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, ed a condizione che risulti garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri capi audio e/o video e la possibilità degli stessi di intervenire oralmente e attivamente al dibattito, di poter visionare o ricevere documentazione, di poterne trasmettere e di partecipare alla votazione simultaneamente sugli argomenti dell'ordine del giorno.

La riunione dovrà ritenersi svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente della Fondazione ed il soggetto verbalizzante, salvo diverse disposizioni in materia.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea, non fosse tecnicamente possibile il collegamento, il Consiglio di Amministrazione non sarà valido e dovrà essere riconvocato per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di adunanza, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

#### Art. 16

##### "Il Consiglio scientifico"

Il Consiglio scientifico è composto da sedici componenti:

- a) il Presidente della Fondazione;
- b) quattro nominati dal Rettore dell'Università;
- c) cinque nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione a maggioranza dei suoi componenti.
- d) sei designati dal Senato Accademico dell'Università in rappresentanza di ciascuna macroarea scientifica.

Al Consiglio Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Amministrativo, che svolge le funzioni di se-

gretario verbalizzante anche avvalendosi dei propri collaboratori.

I componenti del Consiglio scientifico sono nominati tra persone particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei campi attinenti agli scopi della Fondazione.

I componenti del Consiglio Scientifico di cui alle lettere b) e c) devono essere rappresentativi degli scopi perseguiti dalle Fondazioni fondatrici.

I componenti del Consiglio scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati per giusta causa dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica. Il vice Presidente del Consiglio Scientifico, in caso di assenza o impedimento del Presidente, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza.

Il Consiglio scientifico è organo consultivo, di coordinamento culturale e di promozione scientifica della Fondazione. Esso svolge attività di consulenza e di collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e con il Presidente della Fondazione nella definizione del programma generale annuale delle attività della Fondazione e in ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione richieda espressamente il parere. Formula proposte e regola e dirige la realizzazione delle iniziative culturali approvate.

Il Consiglio Scientifico provvede alla valutazione dei partecipanti ai bandi finalizzati all'erogazione dei premi e delle borse di studio.

Il Consiglio scientifico si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, le regole relative al funzionamento e all'attività del Consiglio scientifico possono essere stabilite dal Consiglio medesimo con proprio regolamento.

#### Art. 17

##### "Comitato dei soci sovventori"

Il Comitato dei soci sovventori è composto dai soggetti di cui all'art.7, comma 1.

Il Comitato elegge al suo interno un Presidente e un Vice-Presidente.

Il Comitato dei soci sovventori svolge funzioni consultive in relazione all'attività della Fondazione. Esso ha il compito di fornire parere sulle questioni presentate alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente della Fondazione, nonché di formulare proposte relative ad un migliore e più efficace perseguimento degli scopi della Fondazione ed allo sviluppo della sua attività.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, le regole relative al funzionamento e all'attività del Comitato dei soci

sovventori possono essere stabilite con regolamento dallo stesso adottato.

#### Art. 18

##### "Segretario Amministrativo"

Il Segretario Amministrativo è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. È scelto tra persone di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale.

È responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo. Nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto al rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente.

Il Segretario Amministrativo è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi di governo della Fondazione.

In particolare, il Segretario Amministrativo:

- predispone gli ordinativi di spesa entro i termini ed i limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- predispone, d'intesa con il Presidente, il bilancio di previsione annuale e il bilancio di esercizio;
- predispone, d'intesa con il Presidente la relazione annuale delle attività;
- svolge le attività di organizzazione e gestione del personale;
- partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico con funzione di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.

L'incarico di Segretario Amministrativo è di durata triennale, di tipo subordinato, è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di collaborazione continuativa di diritto privato di durata non superiore a tre anni, rinnovabile. Il contratto definisce i diritti ed i doveri del Segretario amministrativo ed il relativo trattamento economico che è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 19

##### "Il Collegio dei revisori dei conti"

Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo interno della Fondazione e svolge le funzioni previste dal codice civile per il collegio sindacale. In particolare, il Collegio dei revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sul bilancio preventivo e sui conti consuntivi ed effettua verifiche di cassa.

Il Collegio dei revisori è composto da tre componenti effettivi e due supplenti compreso il Presidente. I componenti del Collegio dei revisori sono eletti dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra

soggetti dotati dei requisiti di onorabilità e professionalità, in possesso del requisito di iscrizione nel registro dei revisori contabili e che abbiano svolto per almeno cinque anni l'attività professionale di revisore dei conti. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati nell'incarico.

Il Collegio dei revisori nomina al suo interno un Presidente.

Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e ogni volta lo richiedano il Presidente o un terzo dei componenti. Delle riunioni del Collegio dei revisori dei conti deve redigersi processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del Collegio e dei singoli revisori, in apposito libro debitamente vidimato.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, le regole relative al funzionamento e all'attività del Collegio dei revisori dei conti, potranno essere stabilite con regolamento dallo stesso adottato.

#### **Art. 20**

##### **"Esercizio finanziario"**

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 21**

##### **"Regolamenti interni"**

Al fine di meglio disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione adotta regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione, che tengano conto della salvaguardia delle finalità istituzionali originarie.

#### **Art. 22**

##### **"Fusioni"**

La Fondazione può modificare il suo Statuto ai sensi dell'art.16 del codice civile e, in particolare, può decidere di incorporare altre fondazioni aventi fini analoghi. Le delibere de quibus devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio.

#### **Art. 23**

##### **"Estinzione e trasformazione"**

La Fondazione è costituita senza limiti di durata. La Fondazione può estinguersi o trasformarsi ai sensi dell'art. 28 c.c., nel caso in cui gli scopi per i quali è stata costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità, ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente. in

tali casi il Consiglio di Amministrazione, constatata le cause, con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri, propone l'estinzione o la trasformazione della Fondazione all'Autorità competente, ai sensi degli artt. 27 e 28 c.c.; nel caso di estinzione, il Consiglio, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, nomina uno o più liquidatori.

In caso di mancata trasformazione della Fondazione ai sensi dell'art.28 c.c., il patrimonio netto derivante dalla liquidazione sarà devoluto ad altri enti giuridicamente riconosciuti aventi scopi analoghi a quelli della Fondazione o scopi di pubblica utilità.

#### Art. 24

##### "Norme generali transitorie e finali"

Nell'attività di gestione la Fondazione non è soggetta alla direzione, vigilanza e controllo dell'Università.

Fermo restando, ai sensi dell'art. 10, l'appartenenza delle rendite dei cespiti immobiliari pervenuti a titolo di eredità e/o donazioni all'Università La Sapienza e destinati all'erogazione di premi e borse di studi, le modalità, anche temporali, di trasferimento delle stesse alla Fondazione sono definite da apposita convenzione.

La convenzione disciplina altresì l'uso degli spazi e dei servizi necessari per lo svolgimento delle proprie attività. Le modifiche apportate al presente Statuto con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 16 luglio 2020, afferenti le nuove modalità di nomina del Presidente (art.12), del Consiglio di Amministrazione (art.13) e del Consiglio Scientifico (art.16), entrano in vigore entro e non oltre la data di scadenza naturale degli organi attualmente in carica.

FIRMATO IN ORIGINALE: ANTONELLO FOLCO MAURIZIO BIAGINI

INGRID CENTOMINI

ROSA MARIA MINUCCI

MARCO CAMPISI Notaio

(Impronta del Sigillo)



Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 del D.L. 82/2005 che si trasmette per gli usi consentiti.

Roma li 20 luglio 2020